



Decreto n° 099 / Pres.

Trieste, 29 luglio 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LEGGE REGIONALE 42/1996, ARTICOLO 4: INDIVIDUAZIONE DEL BIOTOPO NATURALE DENOMINATO MONTE SABOTINO IN COMUNE DI GORIZIA E APPROVAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO MONTE SABOTINO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/07/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 29/07/2022

GIANNI CORTIULA

in data 29/07/2022

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

Visto, in particolare, il predetto articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme di tutela, le modalità di gestione;

Vista la nota di data 3.6.2014, assunta al prot. PMT-GEN-2014-0017491-A dd. 5.6.2014, con cui l'Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, oggi Ispettorato Forestale, ha proposto l'individuazione di un biotopo naturale a tutela dell'area denominata "Monte Sabotino" in Comune di Gorizia;

Visto il verbale della seduta di data 23.3.2016 del Comitato tecnico - scientifico con cui veniva deliberato di sospendere l'espressione del parere alla verifica dell'assetto proprietario, rappresentando che in caso di demanio militare è necessario uno specifico accordo;

Vista la nota prot. TBP-B-TAN-AP 134296-P dd. 18.12.2017 con cui veniva richiesto al Ministero della Difesa - Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra di avviare un percorso interlocutorio finalizzato ad addivenire ad una intesa per la conservazione e gestione dell'area;

Vista la nota prot. DGEN-GEN-2018-2437-P dd. 24.1.2018 con cui è stato formalmente riavviato il procedimento di istituzione del biotopo;

Vista la nota assunta al prot. AGFOR-GEN-2019-19711-A dd. 21.3.2019 con cui il Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti ha espresso Nulla Osta Autorizzativo alla proposta;

Vista la nota assunta al prot. AGFOR-GEN-2021-85707 dd. 07.12.2021 con cui il Comune di Gorizia ha espresso parere favorevole alla proposta, subordinatamente al recepimento di alcune modifiche relative alla possibilità di realizzare strutture edilizie minimali strettamente necessarie per il ricovero di animali al pascolo, nonché per le attività apicoltrali, forestali ed escursionistiche;

Vista la Relazione tecnica del Servizio biodiversità datata 17.3.2022, la perimetrazione su CTR del biotopo proposto e la proposta delle norme di tutela e di modalità di gestione, con cui sono state recepite le modifiche richieste dal Comitato tecnico - scientifico;

Visto il parere favorevole, n. 1/2022 dd. 20.6-2022, del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette espresso nel corso della seduta del 7.6.2022, riferentesi all'istituzione del biotopo "Monte Sabotino", subordinatamente al recepimento di una modifica alla relativa normativa di tutela, relativa alla possibilità di collocare liberamente arnie nel territorio del biotopo;

Accertato che il sito interessato dalla proposta istitutiva del biotopo è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", dalla presenza di specie animali di grande interesse conservazionistico, oggetto di tutela sia ai sensi della Direttiva 2009/147/CE cd. "Uccelli", della medesima Direttiva cd. "Habitat", sia del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della LR 9/2007), complessivamente costituenti emergenze naturalistiche di grande interesse a rischio di distruzione e definitiva scomparsa ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 42/1996 recante la definizione di biotopo naturale;

Dato atto che l'individuazione del biotopo consente la tutela in un contesto caratterizzato dall'abbandono delle attività agropastorali tradizionali;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte dei cittadini e/o proprietari dei terreni, informati mediante pubblicazione all'albo pretorio della proposta di istituzione del biotopo e approfondimenti pubblici organizzati e promossi dal Comune di Gorizia (in particolare un incontro pubblico svoltosi in data 30.9.2019 presso il Museo A. Comel di Scienze Naturali di Gorizia),

Verificato che sono pertanto presenti le condizioni previste dal predetto articolo 4 della legge regionale 42/1996;

Visti gli elaborati allegati al presente decreto e, in particolare:

- il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato A;

- le "Norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo "Monte Sabotino" di cui all'allegato B;

Dato atto che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo sarà riportata sulla Carta Tecnica Regionale Numerica;

Ritenuto che la normativa per la tutela dei valori naturali è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo tutelando gli habitat di specie che altrimenti andrebbero incontro ad una progressiva rarefazione e nei casi peggiori all'estinzione locale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare il biotopo denominato "Monte Sabotino" come da elaborati allegati A e B al presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1027;

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, è individuato il biotopo naturale denominato "Monte Sabotino" in Comune di Gorizia, il cui perimetro è indicato nella cartografia di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. sono approvate le "Norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo Monte Sabotino" in Comune di Gorizia di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di dare atto che le modalità di gestione del biotopo potranno essere definite attraverso convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -